



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smirolto Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dr.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 56/A/2025

nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **7013/P** del

registro di segreteria, depositato il 7.4.2025, promosso da

- **Fondo Pensioni Sicilia**, in persona del suo Presidente, legale

rappresentante *pro tempore*, dott. Vincenzo Biagio Paradiso,

elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e

Legale della Regione Siciliana, in Palermo alla via Caltanissetta n. 2/e,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo

Farina (p.e.c.: v.farinavvpa@pec.it) ed Enrico Pistone Nascone

(p.e.c.: nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it), in servizio

presso il predetto Ufficio, giusta procura speciale alle liti rilasciata su

foglio separato e prodotta con l'atto di appello, i quali dichiarano di

volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai propri indirizzi di

posta elettronica certificata;

	2	
	contro	
	- Omissis , nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i> , non costituito;	
	e nei confronti	
	dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica della	
	Regione siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del	
	Personale, non costituito	
	per la riforma	
	della sentenza n. 20/2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Regione Siciliana, pubblicata in data 24.1.2025 e	
	notificata all'appellante il 28.1.2025.	
	Udito, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, l'Avv. Enrico Pistone	
	Nascone per il Fondo pensioni appellante.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con un primo ricorso, registrato al n. 69512, il dott. <i>Omissis</i> adiva la	
	Sezione di primo grado sul presupposto di un inadempimento del	
	Fondo Pensioni Sicilia nella definizione della sua istanza di riscatto del	
	periodo di studi universitari e chiedeva la declaratoria giudiziale del suo	
	diritto al riscatto, ai fini di quiescenza, del Corso di laurea in Scienze	
	Geologiche per gli anni accademici a decorrere dal 1°.11.1981 al	
	28.05.1985 (anni 3, mesi 4, giorni 28) con applicazione del combinato	
	disposto dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997(disciplinante il riscatto dei	
	corsi universitari di studio) e dell'art. 77 della L.R. n. 41/1985. La norma	
	da ultimo richiamata prevede infatti un metodo di calcolo più favorevole	
	del contributo di riscatto, già applicato dalla Regione Siciliana a tutti i	

dipendenti regionali del cd. “contratto 1” ovvero ai dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 21/1986, il cui art. 10 ha stabilito che *“Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato”*.

Si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni che, oltre all’infondatezza della domanda, eccepiva, in via pregiudiziale, anche l’inammissibilità del ricorso, posto che, in difetto dell’adozione degli atti di determinazione del chiesto riscatto, non era consentita la proposizione di un’azione di mero accertamento.

Nelle more del giudizio, interveniva la nota prot. n. *Omissis* del 1.07.2024 con la quale il Servizio 6 del Fondo Pensioni Sicilia, riscontrando l’istanza di riscatto presentata dall’interessato, determinava l’ammontare del relativo onere, per il richiesto periodo di anni 3 mesi 4 e giorni 28, in € 61.158,95, calcolato con il sistema di computo previsto per i dipendenti regionali cd. “contratto 2”, bacino al quale apparteneva l’allora ricorrente in quanto assunto dopo il 1986.

L’odierno appellato incardinava allora un nuovo ricorso (RG 69646) con il quale chiedeva, previa riunione con il precedente, la declaratoria di illegittimità della citata nota, sostenendo che a tutti i dipendenti regionali devono essere applicati i medesimi criteri di calcolo dell’onere di riscatto e che le disposizioni che disciplinano la materia sono rappresentate, partitamente, dal combinato disposto dell’art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell’art. 9 della L.R. n. 73/1979 (recante le modalità

di computo del contributo di quiescenza a carico del personale regionale in servizio).

Sotto questo versante, deduceva che, a mente dell'art. 10 della L.R. n. 21/1986, l'unica distinzione fra dipendenti assoggettati al cd. "*contratto 1*" ed al "*contratto 2*" riguardasse esclusivamente "*il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali*" sicché, al di fuori di tali profili, non potendosi configurare il riscatto della laurea come una prestazione previdenziale, tutti i dipendenti regionali devono ricevere identico trattamento, riscatto della laurea incluso.

Insisteva pertanto per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del contributo di riscatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n. 73/1979 e chiedeva la condanna delle amministrazioni resistenti alla rideterminazione del contributo di riscatto nei suddetti più favorevoli termini nonché alla restituzione delle eventuali maggiori somme che fossero state, nel frattempo, indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali.

Costituitosi anche in tale giudizio, il Fondo pensione invocava il rigetto del ricorso richiamando, a tal fine, il conforme precedente costituito dalla sentenza n. 71/A/2018 della Sezione di appello Sicilia.

Il giudice di prime cure, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha dichiarato il primo ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione pubblica, ha accolto il secondo ricorso, aderendo alle prospettazioni difensive del ricorrente.

In particolare, il decidente ha ritenuto che l'istituto del riscatto della laurea, per un verso, non si configuri come una prestazione previdenziale e che esso non si identifichi neppure con il trattamento di quiescenza, per cui la previgente normativa regionale sul riscatto (art. 77 L.R. n. 41/85 e L.R. n.73/79) dovrebbe essere applicata anche ai dipendenti del "contratto 2", pur dopo la riforma del sistema intervenuta ex L.R. n. 21/86.

2. Avverso la sentenza, propone appello il Fondo Pensioni Sicilia per chiederne la riforma. L'appellante formula il seguente motivo di gravame:

"Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L.R. n. 21/1986, nonché dell'art. 2 c. 5 quater D.lgs. n.184/97, introdotto con D.L. n. 4/2019".

Deduce l'appellante che le norme richiamate dall'odierno appellato per la determinazione del calcolo dell'onere di riscatto, ovvero il combinato disposto dell'art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n. 73/1979, sono in realtà norme previste per i soli dipendenti del c.d. "contratto 1" mentre il dott. *Omissis* rientra pacificamente nel novero dei dipendenti regionali del c.d. "contratto 2", ai quali tale disciplina di favore non è applicabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 21/2003 (in materia di "trattamento di quiescenza del personale regionale") seguita dalla L.R. n. 9/15 (Legge di stabilità regionale per l'anno 2015, il cui art. 51 reca norme su "Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale").

A fronte di siffatta interpretazione dei dati normativi, che ha trovato il

pieno conforto della giurisprudenza della Corte in primo e secondo grado (cfr. sentenze nn. 42/A/2019; 332/2018 e 1389/2014 e n. 71/A/2018), il primo giudice, sulla scorta di una differente interpretazione dei dati normativi e in dichiarato dissenso dal citato orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso affermando che la L.R. n. 21/86 non avrebbe in realtà inciso sulle norme regionali in tema di riscatto, la cui disciplina continuerebbe ad applicarsi indistintamente a tutti i dipendenti regionali.

A parere dell'appellante, dovrebbe escludersi il dubbio interpretativo evocato dal primo giudice sul significato da attribuire all'art. 10 della L.R. n. 21/86, la cui finalità è evidentemente quella di ridurre la spesa previdenziale regionale, per renderla sostenibile, armonizzando la disciplina regionale con quella statale.

Ritenendo errata la motivazione della sentenza impugnata, il Fondo Pensioni appellante ne chiede l'integrale riforma con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

All'udienza del 17 luglio 2025, il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale di udienza.

Assenti l'appellato *Omissis* e l'Assessorato regionale intimato.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi degli artt. 93 e 191 c.g.c., va dichiarata la contumacia dell'appellato *Omissis* e dell'Assessorato regionale intimato, i quali, sebbene regolarmente evocati in giudizio, con atto di gravame notificato via p.e.c. ai rispettivi procuratori costituiti in primo

grado in data 19/03/2025, non si sono costituiti.

2. Il gravame proposto da parte appellante, che contesta la non corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 10 della L.R. n. 21/1986, nonché dell'art. 2, comma 5 quater, del D.lgs. n.184/97 appare fondato e merita integrale accoglimento.

Il decidente ha infatti affermato che la normativa regionale sul riscatto, introdotta dall'art. 77 della L.R. n. 41/85 e dalla L.R. n.73/79, dovesse essere applicata anche ai dipendenti del “*contratto 2*”, pur dopo la riforma di settore introdotta dalla L.R. n. 21/86, la quale non avrebbe inciso sulle norme regionali previgenti in tema di riscatto che, pertanto, continuerebbero ad applicarsi a tutti i dipendenti regionali, senza alcuna distinzione tra dipendenti del “*contratto 1*” e del “*contratto 2*”.

A tali conclusioni il giudice di primo grado è pervenuto interpretando l'art. 10 della L.R. n. 21/1986 nel senso che l'istituto del riscatto della laurea non costituisce una prestazione previdenziale e che esso non può neppure identificarsi con il trattamento di quiescenza e la sua disciplina, ai quali la norma espressamente si riferisce.

Orbene, il Collegio non ritiene condivisibile tale opzione ermeneutica giacché l'istituto del riscatto della laurea è per sua natura finalizzato ad integrare l'anzianità contributiva del dipendente, al fine della maturazione del diritto a pensione o del conseguimento di un assegno pensionistico più elevato all'atto del collocamento in quiescenza; in tale accezione, il riscatto rientra a pieno titolo nella determinazione del trattamento di quiescenza strettamente inteso, al quale è difatti funzionalmente connesso.

Tale considerazione ha d'altronde trovato l'avallo delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, nell'affermare la sussistenza della giurisdizione contabile in materia, ha affermato che *“La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”* (cfr., *ex plurimis*, Cass., SSUU civili, ord. 12 agosto 2021, n. 22745 e 09/06/2016, n. 11849).

Nel caso concreto in esame, non sussistono giustificati motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito con riguardo agli oneri di riscatto per il personale appartenente al *“contratto 2”* (bacino al quale appartiene l'odierno appellato), ossia assunto nei ruoli della Regione dopo la data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986 (Sez. appello Sicilia, n. 71/A/2018 e, più recentemente, n. 41/A/2025).

Per tale personale, a differenza di quello inquadrato con il *“contratto 1”*, non si applicano i criteri di cui al combinato disposto dell'art 77 della L.R. n.41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n.73/1979, bensì quelli previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del D. lgs. 184/97, in virtù del rinvio alla normativa statale effettuato dall'art.10 della L.R. n. 21/86, operante anche in materia di riscatto.

Come osservato dal Fondo pensioni appellante, la finalità di tale percorso di armonizzazione della disciplina regionale con quella statale è quella di operare il necessario contenimento della spesa pensionistica regionale che, come è noto, rappresenta una parte

rilevante della spesa aggregata della Regione siciliana, al fine di renderla finanziariamente sostenibile (artt. 81, 97, comma 1, e 119 Cost.).

Conclusivamente, nel rinviare alle articolate motivazioni delle precedenti pronunce di questa Sezione di appello in ossequio ai principi codificati dall'art. 5 c.g.c., in accoglimento dell'appello proposto dal Fondo pensioni Sicilia, la sentenza n. 20/2025 va riformata nella parte in cui afferma il diritto dell'appellato, appartenente al "contratto 2", a vedersi rideterminato il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n.73/1979 e non secondo i criteri previsti dal comma 5 *quater* dell'art. 2 del d. lgs. 184/97.

3. Tenuto conto dell'esiguità di precedenti nella giurisprudenza di questa Sezione di appello, si ritiene di compensare le spese legali tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di *Omissis* e dell'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione pubblica,

accoglie l'appello proposto dal Fondo pensioni Sicilia e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 20/2025, dichiara la non spettanza, in capo all'appellato *Omissis*, del diritto ad avere calcolato il riscatto del corso di laurea secondo i parametri di cui all'art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell'art. 9

della L.R. n. 73/1979.

Spese legali compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria, 22/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente